



**COMUNICATO UFFICIALE N. 23**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 232/AA al n. 237/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea ANDREOTTI, e della società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREOTTI, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Livorno F.1926 quale dirigente accompagnatore, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato, all'audizione prevista per il giorno 22.1.2022 presso l'Ufficio del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della LND, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

ASD LIVORNO F. CALCIO 1926, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il sig. Andrea Andreotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDREOTTI e dal Sig. Rocco Antonio Cafarelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea ANDREOTTI, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA, e della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE ERBA, all'epoca dei fatti Presidente della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F. e 35 Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che il Sig. Ninni CORDA, al tempo tesserato per la Società con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare) in tal modo finendo, di fatto, per attribuirsi e svolgere le funzioni e i compiti propri del Sig. Alberto MARIANI, tecnico abilitato, cui la Società aveva formalmente affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022;

US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA, e dal Sig. Dario Cascione, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US 1913 SEREGNO CALCIO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Davide ERBA, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per la società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CUOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CUOMO, tesserato della società FC Crotone s.r.l. in qualità di calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato espressione blasfema nel corso della gara *Lecce - Crotone* del 22 febbraio 2022, valevole per il campionato di serie B e disputata a Lecce.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CUOMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille e duecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe CUOMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 352 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Santo Agatino ANASTASI, Fabio AVANZATO, Danilo RINALDI, Francesco ZUCCARO, e della società ASD NEW TEAM CATANIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTO AGATINO ANASTASI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Team Catania, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021 - 2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021", per avere lo stesso, omesso di osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario di giorni 10 previsto dalla normativa vigente dopo essere venuto in contatto con un compagno di squadra, risultato positivo al Sars-Cov-2 in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara di campionato di III Categoria di sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT-), disputando la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 a Mascalucia (CT);

FABIO AVANZATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Team Catania, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021", per avere lo stesso, omesso di osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario di giorni 10 previsto dalla normativa vigente, dopo essere venuto in contatto con un compagno di squadra, risultato positivo al Sars-Cov-2 in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara di campionato di III Categoria di sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT-), disputando la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 a Mascalucia (CT);

DANILO RINALDI, all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD New Team Catania, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022



(calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021" per aver consentito, e comunque non impedito sottoscrivendo in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro per l'incontro New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021, ai calciatori sigg.ri Anastasi Santo Agatino e Avanzato Fabio, tesserati con la società New Team Catania e venuti a contatto con un compagno di squadra risultato positivo al Sars-Cov-2, in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT- sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania valevole per il campionato di III categoria girone B organizzato dalla Delegazione Prov.le di Catania) di disputare la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 disputata a Mascalucia (CT), senza osservare il periodo di giorni 10 di isolamento fiduciario previsto dalla normativa vigente;

FRANCESCO ZUCCARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD New Team Catania, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021" per avere consentito, e comunque non impedito, ai propri calciatori tesserati sigg.ri Anastasi Santo Agatino e Avanzato Fabio, venuti a contatto con un compagno di squadra risultato positivo al Sars-Cov-2, in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara disputata a Fiumefreddo di Sicilia - CT - sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania valevole per il campionato di III categoria girone B organizzato dalla Delegazione Prov.le di Catania), di disputare la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021, disputata a Mascalucia (CT) senza osservare il dovuto periodo di giorni 10 di isolamento fiduciario previsto dalla normativa vigente;

ASD NEW TEAM CATANIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all'epoca dei fatti i sigg.ri Zuccaro Francesco, Rinaldi Danilo, Anastasi Santo Agatino ed Avanzato Fabio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Santo Agatino ANASTASI, Fabio AVANZATO, Danilo RINALDI, e dal Sig. Francesco ZUCCARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NEW TEAM CATANIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;



- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Santo Agatino ANASTASI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Fabio AVANZATO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Danilo RINALDI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco ZUCCARO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD NEW TEAM CATANIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 21/22 adottato nei confronti delle Sig.re Lara CINI, Francesca PROPERZI, Maria PIOVESAN e della società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LARA CINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Treviso Women SSD A RL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo della calciatrice sig. Maria Piovesan in occasione gara Treviso Women - Carbonera, disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, senza avere preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Comitato Regionale Veneto ed in assenza delle necessarie certificazioni attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica e la maturità psico - fisica della stessa;

FRANCESCA PROPERZI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Treviso Women SSD A RL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. dall'art. 34, comma 3, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in occasione della gara Treviso Women - Carbonera disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Treviso Women SSD A RL nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Maria Piovesan, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione della stessa nonostante l'assenza delle necessarie certificazioni attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica e la maturità psico-fisica;

Maria PIOVESAN, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Treviso Women SSD A RL, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara Treviso Women - Carbonera, disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, nelle file della squadra schierata dalla società Treviso Women SSD A RL senza averne titolo, perché non autorizzata dal Comitato Regionale Veneto ed in assenza delle certificazioni attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica e la maturità psico-fisica;

TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla



quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lara CINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, e dalle Sig.re Francesca PROPERZI e Maria PIOVESAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Lara CINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Francesca PROPERZI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Maria PIOVESAN e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 414 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Graziano MILITO e della società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

GRAZIANO MILITO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Nuceria 2017, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 10.12.2021 ed in occasione della gara A.S.D. Atletico Nuceria 2017 – A.S.D. Cava Friends 2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, disputata presso lo stadio Karol Wojtyla di Nocera Superiore (SA), proferito minacce nei confronti dell'Osservatore Arbitrale designato; nonché per avere impedito allo stesso Osservatore Arbitrale di accedere allo spogliatoio per interloquire a fine gara con il direttore di gara, nonché ancora per essersi trattenuto indebitamente nello spazio comune degli spogliatoi, pur non essendo inserito tra i dirigenti autorizzati di cui alla distinta di gara, ed essersi introdotto durante l'intervallo della gara all'interno dello spogliatoio dell'Arbitro contestando allo stesso di non aver concesso un rigore alla squadra ospitante A.S.D. Atletico Nuceria 2017;

A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Graziano MILITO, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Graziano MILITO e dal Sig. Vincenzo SENATORE, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Graziano MILITO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina